ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE *"Leonardo da Vinci – O. Colecchi"*
Cod. Mecc. AQIS007009 Cod. fisc.93027230668 PEC aqis007009@pec.istruzione.it
PEO: aqis007009@istruzione.it davincicolecchiaq@gmail.com sito web: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it

Esercenti responsabilità genitoriale
Studenti/esse
Personale

Oggetto: **Decreto Legge 24/2022 e il nuovo Piano Scuola: indicazioni per la prosecuzione delle attività scolastiche**

Gestione dei casi di positività

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. In modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1°aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico:

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;

- **in presenza di un numero di contagi <u>pari o superiore a quattro</u>**, per docenti e alunni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, <u>alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono,al quinto giorno;</u>

- **in presenza di un numero di contagi in classe <u>inferiore a quattro</u>** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva;

- **gli alunni in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2,** <u>possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da</u> **<u>specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.</u>**

Le famiglie, pertanto, sono invitate a richiedere al medico curante certificazione idonea per l'attivazione della DAD.

- **la riammissione in classe degli alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Fermo restando, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.

Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- chiunque accede alle strutture dell'Istituto scolastico, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19: da vaccinazione, guarigione o test;
- fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale, comprensivo della dose booster, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico;
- l'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato se

positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta;

- fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, permane "*l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva*";
- rimane "*raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*".

La dirigente scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano

Firmato digitalmente da:DI STEFANO ELISABETTA
Motivo:Firma della Dirigente Scolastica
Luogo:L'Aquila
Data:04/04/2022 12:21:22